



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Istituto Superiore di Studi Musicali
Institut supérieur d'études musicales

Via Guido Rey, c/o
Torre dei Balivi,
11100 - Aosta (AO)

0165.43307
www.consaosta.it

P.I. 01179620073
C.F. 91061880075

**ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Istituto Superiore di Studi Musicali

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI

***Approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 4
del 21 ottobre 2011;***

***Modificato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 16
del 2 settembre 2016;***

***Modificato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 3
del 15 ottobre 2020***

*ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico
approvato con D.D.G. AFAM-MIUR n. 259 del 14.12.2010*



INDICE

Premessa

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Requisiti di ammissione ai Corsi

Art. 3. Modalità di verifica delle competenze richieste per l'accesso ai Corsi

Art. 4. Iscrizione (immatricolazione)

Art. 5. Libretto dello studente

Art. 6. Iscrizione agli anni successivi al primo

Art. 7. Disposizioni sugli obblighi di frequenza

Art. 8. Ordinamenti Didattici

Art. 9. Norme per la presentazione del piano di studio individuale

Art. 10. Tutorato

Art. 11. Tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto

Art. 12. Tipologia e modalità di svolgimento della Prova Finale

Tutto quanto non espresso nel presente Regolamento è disciplinato dal Regolamento Didattico Generale.



Premessa

Ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali, delle direttive statutarie interne e dell'art. 16 del Regolamento Didattico approvato con D.D.G. AFAM-MIUR n. 259 del 14.12.2010 e adottato con Decreto Direttoriale n. 70 del 20.12.2010, il presente Regolamento disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai Corsi di Studio di Alta Formazione Artistica e Musicale dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste (in seguito denominato "Istituto").

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento Didattico Generale si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) corsi di formazione musicale di fascia pre-accademica: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
 - f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
 - g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;



- m) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Istituto;
- o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- q) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- r) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- s) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- t) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Art. 2.

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio

1. Per essere ammessi al Triennio di primo livello e al Biennio di secondo livello AFAM occorre possedere un'adeguata preparazione teorico-pratica che verrà verificata durante il previsto esame di ammissione.
2. Per presentare domanda di ammissione al Triennio occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto di pari livello. Sono altresì ammessi al Triennio studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del Diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del Diploma Accademico.
3. Per presentare domanda di ammissione al Biennio occorre essere in possesso di un Diploma Accademico di I livello, oppure di un Diploma di Conservatorio del previgente ordinamento congiuntamente a un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo equipollente, nonché di Laurea o di altro titolo di pari livello anche conseguito all'estero.
4. La domanda di iscrizione all'esame di ammissione ai Corsi Accademici di I e II livello Triennio e Biennio) va presentata – completa degli allegati richiesti e della ricevuta della tassa di iscrizione all'esame – alla Segreteria secondo tempistiche e modalità stabilite dall'Istituto.
5. Non è consentito iscriversi al Triennio a coloro che siano già in possesso del Diploma di Conservatorio del Vecchio Ordinamento relativo alla stessa Scuola. Per quanto riguarda invece



l'accesso al Biennio, il possesso di titoli diversi dalla Scuola per cui si chiede l'ammissione potrà comportare, da parte della Commissione esaminatrice, l'attribuzione di debiti formativi, computabili in ore o annualità, relativi al Corso caratterizzante.

6. Per l'accesso al Triennio di primo livello e al Biennio di secondo livello non sono previsti limiti di età.

7. È possibile presentare domanda di ammissione per più di un Corso. Non è invece possibile iscriversi contemporaneamente a due Corsi accademici, mentre è consentita la frequenza contemporanea di un Corso Accademico e di un Corso Propedeutico o di base, purché di Scuola diversa. È ammessa, inoltre, la frequenza contemporanea di una Università e un'istituzione AFAM, purché per uno dei due corsi sia scelto l'impegno a tempo parziale. Il Decreto Ministeriale del 28 settembre 2011 stabilisce in 90 CFA la soglia massima di crediti cumulabili per anno nelle due istituzioni e le procedure cui sono tenuti gli studenti e le Istituzioni interessate.

Art. 3.

Modalità di verifica delle competenze richieste per l'accesso ai Corsi

1. L'ammissione ai Corsi Accademici di Primo e di Secondo livello avviene previo superamento di un esame atto a verificare il possesso delle attitudini e delle competenze musicali teoriche e pratiche richieste.

2. L'esame per l'ammissione al Triennio consiste di due parti:

- a) una prova pratica, volta a verificare il livello di preparazione strumentale, il cui programma è descritto all'interno dei "Programmi di Studio e d'Esame" delle singole Scuole, consultabili presso la Segreteria e sul sito Internet dell'Istituto;
- b) una prova culturale, volta a verificare la preparazione generale relativamente ai seguenti ambiti disciplinari:
 - lettura musicale ed educazione dell'orecchio;
 - armonia e analisi musicale;
 - storia della musica;
 - pratica pianistica;
 - conoscenza della Lingua italiana (solo per studenti stranieri, vedi successivo comma 8).

Le competenze richieste sono quelle previste in uscita dai Corsi Propedeutici dell'Istituto. I candidati che abbiano già sostenuto esami di Licenza di Conservatorio del previgente ordinamento, o il cui curriculum di studi attesti il possesso di adeguate competenze teorico-musicali debitamente documentate all'atto dell'iscrizione all'esame di ammissione, possono essere esonerati dalla prova culturale dell'esame, o da alcuni ambiti disciplinari di essa.

3. L'esame per l'ammissione al Biennio consiste in una prova di esecuzione secondo quanto indicato sui Programmi di Studio e d'Esame delle singole Scuole consultabili presso la Segreteria



e sul sito dell'Istituto; può prevedere inoltre un colloquio di approfondimento su tematiche di carattere didattico-metodologico e sugli studi musicali effettuati dal candidato. Per gli studenti stranieri è prevista in ogni caso una prova di conoscenza della Lingua italiana come specificato nel successivo comma 8.

4. Gli esami di ammissione si svolgono di norma durante la sessione autunnale; le date precise verranno rese note almeno dieci giorni prima dell'avvio degli esami tramite bacheca degli studenti e sito Internet.
5. La Commissione per gli esami di ammissione al Triennio deve comprendere almeno un docente per ogni disciplina relativa alle competenze in uscita dei Corsi Propedeutici; la Commissione per gli esami di ammissione al Biennio deve comprendere almeno due docenti del settore disciplinare (o settore affine) relativo alla Scuola alla quale si chiede l'ammissione.
6. La Commissione può richiedere l'esecuzione anche solo parziale del programma e ha facoltà di interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento.
7. L'Istituto non fornisce l'eventuale pianista accompagnatore per i candidati che ne avessero necessità.
8. Gli studenti di nazionalità straniera, per essere ammessi, devono inoltre dimostrare un'adeguata conoscenza della Lingua italiana verificata in sede di esame di ammissione come indicato nei precedenti commi 2 e 3. Qualora il candidato, pur superando brillantemente le prove esecutive e teoriche, dimostrasse una conoscenza dell'Italiano ritenuta insufficiente, la Commissione ha facoltà di non ammetterlo al Corso richiesto o di ammetterlo con un debito formativo da assolvere entro il primo anno.
9. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: *idoneo*, *idoneo con debiti formativi*, *non idoneo*. Al candidato viene inoltre attribuito, ai fini della graduatoria di ammissione, un voto espresso in decimi. Lo studente è considerato idoneo alla frequenza in assenza di debiti formativi, oppure qualora la somma dei debiti formativi sia ritenuta dalla Commissione giudicatrice assolvibile nell'ambito delle sessioni d'esame del primo anno.
10. L'ammissione è subordinata al numero dei posti disponibili in ragione delle limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione.
11. Gli eventuali debiti formativi assegnati non pregiudicano l'ordine della graduatoria di ammissione.

Art. 4.

Iscrizione (immatricolazione)

1. L'iscrizione al primo anno di Corso – immatricolazione – avviene a seguito di esito positivo dell'esame di ammissione, in relazione ai posti disponibili, e secondo l'ordine occupato nella graduatoria d'esame.



2. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre dieci giorni dallo svolgimento delle prove. I candidati ammessi alla frequenza dovranno regolarizzare l'iscrizione, pena la decadenza dalla stessa, entro otto giorni dalla pubblicazione della relativa Graduatoria presso la bacheca studenti e sul sito web istituzionale.
3. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione, che saranno valutate dalle Commissioni preposte.
4. Stante il riconoscimento di un ammontare di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte pari o superiore a 50, il Consiglio Accademico dell'Istituto ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei Corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.
5. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti. All'atto dell'iscrizione lo studente può altresì richiedere il regime a tempo parziale, il cui impegno di lavoro è fissato in 40 crediti. La durata del Corso per gli studenti a tempo parziale non potrà superare il doppio della durata normale. Il passaggio da un regime all'altro verrà deliberato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Accademico.

Art. 5.

Libretto dello studente

1. Agli studenti immatricolati sarà consegnato il "libretto dello studente" su cui verranno registrate le valutazioni e la conseguente attribuzione dei crediti formativi (CFA) relative agli insegnamenti del piano di studio individuale; verranno altresì registrati gli eventuali crediti in entrata, relativi ad attività pregresse, riconosciuti dalle Commissioni preposte.
2. Il libretto va ritirato dallo studente presso la Segreteria e dovrà sempre essere esibito in sede d'esame, pena l'esclusione dall'esame stesso. In caso di suo smarrimento o furto, lo studente deve sporgere denuncia nelle sedi appropriate.
3. Al termine di tutti gli esami previsti dal piano di studi individuale, e prima della Prova Finale, lo studente dovrà riconsegnare il libretto alla Segreteria, debitamente compilato in tutte le sue parti, pena la non ammissione alla Prova Finale stessa.

Art. 6.

Iscrizione agli anni successivi al primo

1. Il rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico successivo al primo va presentato entro i termini previsti dalla segreteria e resi noti tramite sito web istituzionale. In caso di ritardo nella presentazione e nel pagamento della tassa di iscrizione verranno applicati i diritti di mora. Lo



studente che non sia in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti non può essere in ogni caso ammesso a sostenere la Prova Finale.

2. All'atto del rinnovo dell'iscrizione lo studente ha facoltà di modificare l'opzione tempo pieno / tempo parziale, opzione che verrà mantenuta sino all'iscrizione dell'anno successivo. Per validi e comprovati motivi lo studente può presentare al Direttore richiesta di passaggio da un regime all'altro successivamente, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento. In ogni caso non sono previsti recuperi delle attività formative già avviate.
3. La sessione di Diploma Accademico di febbraio è accessibile senza necessità di iscrizione al nuovo anno accademico qualora lo studente abbia completato tutte le frequenze entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla sessione stessa; egli non potrà più pertanto ricevere alcuna lezione dal primo giorno del nuovo anno accademico ad eccezione delle ore per la preparazione della Prova Finale. In caso contrario lo studente dovrà presentare domanda di iscrizione in qualità di fuori corso. Dovrà altresì presentare domanda di reinscrizione in qualità di diplomando lo studente che non abbia superato la Prova Finale.
5. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro Corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di Corso e programmi di sostenere la Prova Finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la Prova Finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 7.

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Lo studente ammesso alla frequenza con debiti formativi è tenuto a provvedere alla loro compensazione nel corso del primo anno, e comunque prima di sostenere l'esame relativo alla disciplina per la quale sono stati assegnati gli stessi debiti. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
2. Tutti gli insegnamenti prevedono di norma le seguenti modalità:
 - a. il numero minimo obbligatorio di presenze ai Corsi non può essere inferiore ai 2/3 delle ore di lezione previste per ciascun Corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme (come specificato al punto d). La presenza dello studente alla lezione è attestata dalla firma apposta sul registro dell'insegnante;
 - b. gli studenti che ritengono di possedere competenze tali da poter sostenere determinati esami senza aver frequentato le lezioni possono presentare richiesta scritta di esonero, debitamente documentata. Le Commissioni preposte valuteranno l'opportunità di concedere l'esonero, parziale o totale, dalla frequenza oraria delle lezioni e redigeranno apposito verbale che verrà successivamente allegato al verbale dell'esame.



- c. per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (concerti, saggi, ecc.), l'impegno alla presenza è obbligatorio;
 - d. anche dopo aver assolto gli obblighi previsti dal piano di studio, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con l'obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti e/o di formazioni musicali di rilievo dell'Istituto; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del Corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra le "Attività formative ulteriori";
 - e. lo studente è tenuto a frequentare le ore di lezione relative alle singole discipline all'interno di uno stesso anno accademico. In caso di non raggiungimento del limite minimo di ore (2/3 del totale), lo studente dovrà ripetere l'intera frequenza, non essendo possibile sommare le ore frequentate nell'anno precedente a quelle dell'anno successivo; la ripetizione della frequenza di una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del Corso;
 - f. ai sensi dell'art. 26 del Regolamento didattico generale, la durata totale del percorso di studi non può essere superiore al doppio della durata normale del corso;
 - g. qualunque deroga a quanto sopra stabilito è di esclusiva competenza del Consiglio Accademico, sentito il parere dei docenti interessati;
3. All'inizio dell'anno accademico verrà esposto all'albo dell'Istituto e sul sito Internet l'elenco delle discipline attivate con i rispettivi docenti, orari e programmi. È responsabilità di ogni studente prendere visione dei calendari e delle loro eventuali variazioni. Per le discipline a lezione individuale l'orario di lezione verrà concordato direttamente con l'insegnante.
 4. L'istituzione si riserva di non attivare un Corso curricolare qualora non sussistessero le condizioni.

Art. 8.

Ordinamenti Didattici

1. L'articolazione dei curricula di ciascun Corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative, è definita dagli Ordinamenti Didattici, consultabili presso la Segreteria e sul sito Internet dell'Istituto.
2. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio sono redatti nel rispetto della normativa vigente, approvati dal Ministero acquisito il parere del CNAM e adottati con Decreto del Direttore dell'Istituto.
3. Negli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio istituiti presso l'Istituto sono indicati:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, con le relative Scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative e degli insegnamenti disciplinari attivati nonché di quelli obbligatori e delle attività formative ulteriori;



- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa in riferimento alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori, a scelta, relative alla lingua e alla prova finale), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari individuati dal relativo codice;
- d) le caratteristiche della Prova Finale per il conseguimento del titolo;
- e) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- f) le ore di lezione frontale;
- g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti formativi accademici (CFA).

Art. 9.

Norme per la presentazione del piano di studio individuale

1. Il piano di studio riassume le tappe del percorso formativo relativo al Corso triennale o biennale al quale lo studente è iscritto, ovvero l'elenco, suddiviso anno per anno, degli insegnamenti e delle altre attività formative che lo studente si impegna a frequentare nell'arco del Corso di studi.
2. Il piano di studio va compilato prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno di Corso e va consegnato in Segreteria entro i termini stabiliti utilizzando l'apposito modulo reperibile in Segreteria o sul sito WEB dell'Istituto.
3. Il piano di studio viene esaminato dalla Commissione preposta, tenuto conto dei criteri definiti per l'approvazione. Nel caso la Commissione riscontrasse irregolarità, potrà chiedere allo studente di apportare opportune modifiche.
4. Lo studente può inserire nel proprio piano di studio individuale fino a 80 crediti per anno accademico (vedi Art. 6 comma 2), compensando fino a 1/3 dei crediti eventualmente non acquisiti l'anno precedente, o chiedendo l'anticipo pari a 1/3 dei crediti previsti per l'anno successivo.
5. Nel caso di presentazione di richiesta di riconoscimento di crediti formativi in entrata, in attesa della risposta da parte della Commissione, lo studente è tenuto ad iniziare le relative attività didattiche indipendentemente dalla delibera della Commissione stessa. Il piano di studio potrà essere modificato in seguito a tale delibera. La mancata presentazione del piano di studio individuale comporterà l'esclusione dello studente dalle lezioni, dagli esami e dalle attività didattiche in genere.
6. Nessuna variazione, salvo richieste esplicitamente effettuate dalla Commissione, può essere apportata dallo studente al piano di studio dopo i termini per la presentazione dello stesso, eccetto che per i seguenti casi:
 - Inserimento di materie attivate nel corso dell'Anno Accademico;
 - Sostituzione di Corsi non attivati dal Conservatoire;
 - Impossibilità a frequentare una o più materie per sovrapposizione di orari;
 - Gravi e documentati motivi.



7. Presso la Segreteria e sul sito Internet dell'Istituto lo studente può trovare tutte le informazioni relative ai percorsi formativi attivati utili per la compilazione del piano di studio individuale.
8. Lo studente iscritto in regime di part-time può richiedere di dividere le ore di frequenza di una annualità della disciplina caratterizzante, su due annualità, con il 50% della frequenza su ciascun anno accademico, sostenendo l'esame e acquisendone i relativi crediti al termine della seconda annualità. Al pari di altre discipline, tale ripartizione vincola lo studente e l'istituzione per due anni.
9. In riferimento a "Attività a scelta" previste dagli Ordinamenti Didattici ogni studente può inserire nel proprio piano di studio individuale discipline appartenenti ad altri piani formativi di Corsi di studio di pari e/o di diverso livello, oltre a quelle eventualmente comunicate tramite bacheca e sito web dell'Istituto prima dell'inizio di ogni anno accademico. È possibile optare per più discipline purché si raggiunga la somma di 6 CFA e a condizione che, per il Triennio, almeno una delle stesse preveda l'esame finale. Non è possibile inserire come "Attività a scelta" le discipline di "prassi". Resta inteso che una materia a scelta di un Biennio inserita nel piano di studio individuale del Triennio non potrà essere riconosciuta in termini di eventuali crediti nel piano di studio individuale del successivo Biennio.

Art. 10.

Tutorato

1. L'Istituto istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui Corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell'Istituto e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.
2. Il servizio di tutorato, atto altresì a soddisfare eventuali richieste di chiarimento da parte degli studenti, è svolto da uno o più docenti dell'Istituto. La richiesta di informazioni deve essere inoltrata alla Segreteria o direttamente ai docenti incaricati tramite posta elettronica.

Art. 11.

Tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
2. Gli insegnamenti possono avere durata semestrale o annuale. In relazione ad esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. La tipologia delle forme didattiche è indicata all'interno degli Ordinamenti Didattici dell'Istituto. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. Possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali,



attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

In particolare:

- a) le lezioni frontali individuali – secondo il numero di ore di frequenza e il programma previsti – vengono concordate direttamente dallo studente con il docente interessato, e potranno avere cadenza settimanale o comunque distribuita nell'arco di un semestre o di una annualità;
 - b) le lezioni delle materie teoriche a carattere collettivo – secondo il numero di ore di frequenza e il programma previsti – si svolgono normalmente in forma frontale o seminariale;
 - c) le esercitazioni di insieme o di gruppo, i laboratori, le masterclass, le attività pratiche – secondo il numero di ore di frequenza e il programma previsti – si svolgono di norma in forma intensiva distribuita su un numero limitato di lezioni. Possono svolgersi con il docente della materia, oppure possono prevedere la partecipazione di esperti esterni;
 - d) qualsiasi altra forma didattica prevista dal punto 3, a seconda dell'argomento, del numero e della tipologia di studenti eventualmente coinvolti nel progetto, si svolge secondo modalità che verranno comunicate tramite la bacheca dell'Istituto, il sito Internet oppure direttamente tra docenti e studenti.
4. A conclusione degli insegnamenti curricolari sono previste due forme di valutazione, indicate sul programma di studio di ciascun insegnamento consultabile presso la Segreteria e sul sito dell'Istituto:
- a) esame sostenuto davanti a Commissione;
 - b) valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
5. Gli esami e l'attribuzione del giudizio di idoneità, ovvero le forme previste di valutazione soggetta a registrazione che comportano il conseguente conferimento di crediti, possono essere sostenuti e possono avvenire solo a conclusione di ogni insegnamento dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli Ordinamenti; lo studente deve altresì essere in regola con il versamento di tasse e contributi. Al termine di ogni Corso il docente comunica alla Segreteria l'elenco degli studenti che, in regola con la frequenza, possono essere ammessi agli esami.
6. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente. Essi possono essere pratici (in forma di esecuzione musicale o scritti) e/o orali; possono essere previste anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una valutazione finale. I programmi dei singoli esami sono riportati sui Programmi di Studio e d'Esame dei singoli insegnamenti, consultabili presso la Segreteria e sul sito Internet. Qualora l'esame prevedesse la presentazione di lavori precedentemente preparati su indicazione del docente (elaborati cartacei e/o informatici, progetti di ricerca, ecc.), questi devono essere inviati dal candidato via email alla Segreteria didattica almeno una settimana prima dello svolgimento dell'esame, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione giudicatrice di prenderne preventiva



visione. In particolari casi l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale; ciò è riferito in particolar modo agli insegnamenti afferenti a musica d'insieme, esercitazioni orchestrali, laboratori specifici di esecuzione musicale, masterclass, per i quali gli esami e/o le forme di valutazione previste possono coincidere con esecuzioni pubbliche programmate dall'Istituto purché sia assicurata la presenza della Commissione regolarmente nominata. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse, o in più moduli, o in pluridocenza, è possibile prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

7. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode la quale, per essere assegnata, deve essere accolta dalla Commissione all'unanimità.
8. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
9. La votazione è riportata a cura della Commissione esaminatrice, a firma di uno dei suoi componenti, sul libretto dello studente.
10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami o di rifiutare il voto fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto, con possibilità di ripetere l'esame già dalla sessione successiva. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera Commissione.
11. Lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presenza alla prova.
12. L'iscrizione agli esami di profitto dovrà essere effettuata a cura dello studente secondo modalità ed entro i termini stabiliti ed indicati sul sito web dell'Istituto.
13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
14. Le propedeuticità – ove previsto – degli insegnamenti che prevedono più di una annualità vanno rispettate: lo studente non può sostenere l'esame del secondo e del terzo anno se prima non ha frequentato le lezioni e sostenuto gli esami relativi alle annualità precedenti.
15. Lo studente che frequenta almeno i due terzi di un corso e – per qualsiasi motivo – non si presenta ad alcuna sessione d'esame del relativo anno accademico, conserva comunque il diritto a presentarsi alle sessioni d'esame dell'anno accademico successivo, senza rifrequentare e portando lo stesso programma previsto nell'anno da lui seguito. Trascorsa tale scadenza, lo studente perde i diritti acquisiti e dovrà rifrequentare il corso.
16. Nell'arco di ogni anno accademico sono previste tre sessioni d'esame:
 - a) sessione estiva: giugno – luglio
 - b) sessione autunnale: settembre – ottobre



c) sessione invernale: febbraio – marzo.

17. Gli esami si effettuano solo e unicamente nelle date autorizzate dalla Direzione, pena la nullità degli stessi.
18. L'esame può essere sostenuto solo dopo che siano state esaurite completamente le relative attività didattiche, pena la nullità dello stesso.
19. Sessioni straordinarie d'esame possono essere autorizzate solo e unicamente dalla Direzione per particolari esigenze.
20. L'Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
21. Gli studenti devono presentarsi agli esami muniti del proprio libretto personale, sul quale sarà registrato il voto o l'idoneità. La mancata presentazione alla Commissione del libretto personale, completo in tutte le sue parti, esclude automaticamente lo studente dall'esame.

Art. 12.

Tipologia e modalità di svolgimento della Prova Finale

1. Il titolo di studio – Diploma Accademico – è conferito previo superamento della Prova Finale per la quale sono previste tre sessioni:
 - a) sessione estiva: giugno – luglio
 - b) sessione autunnale: settembre – ottobre
 - c) sessione invernale: febbraio – marzoLe Prove Finali relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.
2. La domanda di iscrizione alla Prova Finale – il cui modello è disponibile presso la Segreteria dell'Istituto o scaricabile dal sito Internet – va presentata alla Segreteria entro le seguenti date:
 - a) 30 aprile – per la sessione estiva
 - b) 31 luglio – per la sessione autunnale
 - c) 20 dicembre – per la sessione invernaleUnitamente alla domanda lo studente dovrà presentare la ricevuta del versamento della tassa di Diploma Accademico.
3. Il termine ultimo di presentazione della domanda di riconoscimento crediti per le "Attività formative ulteriori" previste dai Piani di studio è il 30 novembre dell'anno accademico nel quale si intende svolgere la Prova Finale. Nel caso in cui non venga attribuita dalla Commissione preposta la totalità dei crediti, lo studente potrà integrare la richiesta con altra documentazione che andrà presentata entro le stesse date di cui al punto 2.
4. Al termine degli esami previsti dal piano di studio individuale, e comunque prima dello svolgimento della Prova Finale, il candidato deve riconsegnare in Segreteria anche il libretto personale dello studente, completo in tutte le sue parti, pena la non ammissione alla Prova Finale stessa.



5. La Commissione per la Prova Finale del Corso di studio, costituita da non meno di cinque docenti, è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il professore che ha curato la preparazione della Prova Finale – ovvero il Relatore, scelto dal candidato tra i docenti titolari di materia della quale abbia sostenuto almeno un esame –, il Correlatore, nominato dal Direttore su eventuale segnalazione del Relatore, e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse Aree Formative. Possono essere chiamati a far parte della Commissione anche esperti esterni all'Istituzione.
6. La Prova Finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la Prova Finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studio individuale, compreso l'ottenimento degli eventuali crediti artistici, i tirocini e le equipollenze.
7. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del Corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
8. La Tesi riguardante la Prova Finale, approvata dal Relatore, può essere di tre tipi:
 - a) Tesi di carattere musicologico. Dovrà essere redatta sotto forma di testo scritto di almeno 70 cartelle firmate dal docente Relatore e consegnate in Segreteria almeno 20 giorni prima della data dell'esame finale;
 - b) Tesi esecutiva, il cui programma dovrà essere consegnato in Segreteria almeno 20 giorni prima della data dell'esame finale. Consisterà nell'esecuzione di almeno 30 minuti di brani possibilmente di diverso genere e periodo storico, eventualmente accompagnata da una presentazione scritta (programma di sala) e orale. I brani presentati nelle Tesi dovranno essere almeno il 70% differenti da quelli presentati negli esami di Prassi esecutive;
 - c) Tesi teorico-esecutiva. Consisterà nell'esecuzione di almeno 20 minuti di brani possibilmente di diverso genere e periodo storico ed almeno 30 cartelle di testo. Programma e testo dovranno anch'essi essere consegnati in segreteria almeno 20 giorni prima della data dell'esame finale. I brani presentati nelle Tesi dovranno essere almeno il 70% differenti da quelli presentati negli esami di Prassi esecutive.
9. Le Tesi dovranno essere consegnate in Segreteria con le seguenti modalità:
 - a) due copie cartacee rilegate, firmate dallo studente e dal docente Relatore;
 - b) invio telematico in formato pdf alla Segreteria Didattica.
10. Il voto finale è espresso in cento/decimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione con un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata dalla Commissione all'unanimità.



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Istituto Superiore di Studi Musicali
Institut supérieur d'études musicales

Via Guido Rey, c/o

Torre dei Balivi,

11100 - Aosta (AO)

0165.43307

www.consaosta.it

P.I. 01179620073

C.F. 91061880075

11. Lo svolgimento delle Prove Finali di Diploma Accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
12. L'Istituto rilascia, su richiesta dell'interessato, come supplemento al Diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.